

TRIBUNALE MILANO

17 FEBBRAIO 2009

ESTENSORE: SINISCALCHI

PARTI: G.A.

(avv. Valenti)

A.B.

(avv. Simeone)

Dati personali • Trattamento

- **Notifica di provvedimento giudiziario • Mancata omissione di parti del provvedimento • Modalità di notifica secondo la legge processuale • Trattamento per finalità di giustizia**
- **Violazione D.Lgs. 196/03**
- **Non sussiste**

Non costituisce illecito trattamento di dati personali e rien-

tra nella ipotesi di cui agli artt. 46 e 47 D.Lgs. 196/03 (trattamenti per finalità di giustizia) la notifica a terzi, da parte dei difensori di una parte di un giudizio, di un provvedimento del giudice di ordine di esibizione di documentazione contabile e bancaria, effettuata mediante estrazione di copia autentica del provvedimento, senza omissione dei dati personali ivi contenuti.

Con ricorso ex art. 152 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 depositato il 9 febbraio 2008 il prof. avv. G.A. esponeva di essere parte in un procedimento di divorzio pendente presso la sezione IX civile di questo Tribunale, G.I. dott.ssa Manfredini; che all'epoca dei fatti era assistito dal prof. avv. Emidia Zanetti Vitali mentre la resistente sig.ra E.M. era assistita dagli avv.ti A.B. e F.A.; che in corso di causa, decidendo sull'ammissione delle prove, il G.I. con ordinanza riservata del 28 novembre 2007, « ammise alcuni capitoli di prova orale e ordinò la esibizione di documentazione bancaria riferibile al ricorrente presso 5 agenzie bancarie, la documentazione relativa ad una carta di credito American Express, nonché la documentazione relativa ad incarichi del prof. A. quale docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Bocconi di Milano nonché i modelli U 750 2004-2007 del suo studio associato » (ricorso introduttivo, pag. 2); che in dipendenza di ciò allo scopo di adempiere spontaneamente alla disposizione, ha rivolto alle banche ed enti interessati la richiesta di copia della documentazione richiamata nell'ordinanza; che il suo difensore avvertì con ritardo di tale iniziativa la difesa avversaria; che la difesa della controparte, oggi convenuta, ha notificato in data 9 gennaio 2008 a ogni ente e agenzia bancaria interessata la copia della prima pagina del verbale dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 12 dicembre 2006, la copia dei verbali delle udienze del 12 maggio e del 6 novembre 2007, la copia dell'intera ordinanza del 28 novembre 2007; che tali iniziative, oltre a violare le regole disciplinari degli avvocati, e per questo ha presentato ricorso all'Ordine degli Avvocati di Milano, « costituiscano gravi illeciti (e reato continuato) a suo danno » (ricorso, pag. 5). Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente ha poi rilevato che i verbali delle udienze comprendono dati personali i quali comprendono dati sensibili sullo stato di salute del ricorrente, tutti descritti in dettaglio; che gli avv. B. ed A. sono titolari del trattamento di tali dati e possono utilizzarli soltanto nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato; che tale prescrizione tassativa è stata ignorata e violata; che in conseguenza di tale violazione, dovuta a « comportamenti aggressivi oltre ogni misura, necessità, ragionevolezza e decenza » esso ricorrente ha sofferto e soffre di una grave depressione, è stato ricoverato in una clinica specializzata, e si è cancellato in anticipo dall'albo forense (ricorso, pag. 15). All'esito di un'ampia trattazione il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, condannarsi le

convenute « al pagamento di una provvisoria, nell'ammontare ad oggi determinabile secondo prudente apprezzamento, salva liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali che emergeranno in prosieguo ». Il Giudice assegnatario a norma dell'art. 7 dell'art. 152 in esame ha disposto la comparizione delle parti nel rispetto dei termini.

Si sono costituite le avvocatessse B. e A. le quali, ricostruendo le vicende della causa di divorzio richiamata *ex adverso*, hanno esposto che il G.I. con ordinanza del 27 novembre 2007, ha ammesso gran parte degli ordini di esibizione richiesti assegnando termine fino al 31 gennaio 2008 per la notifica al terzo; che hanno richiesto la notifica in data 8 gennaio 2008 e dunque senza alcuna precipitazione; che il telefax della difesa del ricorrente è pervenuta soltanto in data 14 gennaio 2008 quando la notifica era già stata richiesta; che hanno avvertito di ciò la difesa del ricorrente. Tutto ciò premesso in fatto, le convenute hanno rilevato in diritto che titolare dei dati personali del ricorrente è il Tribunale di Milano; che in ogni caso l'art. 47 del codice della privacy espressamente esclude dalla disciplina di tutela il trattamento dei dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria; che tale norma è coerente con la disciplina processuale posta dall'art. 76 disp. att. c.p.c.; che a sua volta l'art. 24 del codice della privacy esclude che occorre il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati quando ciò è necessario per far valere un diritto in giudizio, anche *sub specie* della comunicazione a terzi; che hanno provveduto alla notifica in seguito ad un espresso ordine del giudice *ex art.* 95 disp. att. c.p.c.; che la comunicazione a terzi non contiene dati personali ma solo circostanze esterne e consultabili.

Rilevato infine che il ricorrente non ha patito alcun danno dalla vicenda, le convenute hanno concluso chiedendo in via preliminare di essere dichiarate carenti di legittimazione passiva, il rigetto della domanda nel merito, e la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c. Nonostante rituale notifica in data 11 aprile 2008 il Garante per la Protezione dei Dati Personali non si è costituito. All'udienza del 17 giugno 2008 il G.U. ha autorizzato l'ulteriore deposito di note anche istruttorie e documenti. Alla successiva udienza del 27 novembre 2008 le parti hanno confermato le conclusioni già formulate, ed allegate alla presente sentenza, ed il G.U. ha rimesso la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La presente controversia viene decisa previa remissione in decisione sugli atti conclusivi delle parti, così applicando la norma di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 152 in esame, in dipendenza della pendenza di un altro procedimento (r.g.n. 12637/08, proposto dal prof. A. in materia di tutela di dati personali, pure connessi alla causa di divorzio, nei confronti di altro avvocato del foro di Milano: con tale modalità procedimentale, applicata anche a tale altra causa, come rilevato dal Giudice all'udienza conclusiva, risulta possibile per il Tribunale valutare e decidere le due cause contestualmente. Nel merito, va premesso che la presente controversia non riguarda le vicende della causa di divorzio, su cui pure entrambe le parti si sono trattenute nel corso degli atti difensivi. Unico *thema decidendum* riguarda l'ipotesi della violazione, da parte delle avvocatessse B. e A. della disciplina in materia di dati personali, nel comportamento consistente nell'aver notificato a terzi — soprattutto agenzie bancarie ed istituti pubblici — un « atto di notificazione di

provvedimento e contestuale invito e significazione » contenente un provvedimento di esibizione ex art. 210 c.p.c.

In particolare le convenute, difensori di E. M. nella causa di divorzio contro il marito odierno ricorrente, hanno notificato un estratto dei verbali delle udienze 12 dicembre 2006 e 6 novembre 2007, e soprattutto l'ordinanza riservata 27/28 novembre 2008 con la quale il G.I. della causa di divorzio ha adottato articolati provvedimenti di merito riguardanti gli obblighi di mantenimento a carico del prof. A. e soprattutto articolati provvedimenti istruttori, comprendenti, tra l'altro, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed agenzie bancarie ed enti soprattutto universitari allo scopo di ricostruire la capacità reddituale del prof. A. e così definitivamente calibrare gli obblighi di mantenimento a suo carico.

In particolare, il provvedimento istruttorio in esame, contiene n. 7 « ordini ex art. 210 c.p.c. all'avvocato G.A. di produrre documenti di tipo bancario professionale, tributario ed universitario, definiti e descritti in dettaglio, anche con l'analitica descrizione, comprensiva di indirizzi, di enti, istituti universitari e banche, presso i quali i dati potevano essere reperiti. Tutti tali ordini si concludono con l'ulteriore testuale statuizione: « manda alla parte convenuta di notificare al terzo il presente ordine di esibizione entro il 21 gennaio 2008 ». L'ordine di esibizione in definitiva, così come pronunciato dal giudice, è configurato — in tutte le 7 ipotesi per le quali è stato formulato — come un ordine alla parte con riguardo anche ad adempimenti di terzi, e con l'ulteriore statuizione di affidarne la concreta esecuzione alla iniziativa della convenuta, che evidentemente aveva richiesto il provvedimento. L'atto di notificazione risulta prodotto nel suo complesso dalle convenute (doc. 9).

In tale contesto, è il caso di premettere che la soluzione di adempiere spontaneamente all'ordinanza, diffusamente trattata dal ricorrente nelle difese, non ha riguardato la esibizione diretta di estratti conto bancari o contratti universitari, allo scopo di versare direttamente in causa la propria situazione reddituale complessiva così come richiesto dal Giudice, ma la mera sostituzione delle controparti dell'onere di rivolgersi agli istituti di credito ed universitari per richiedere la consegna della documentazione.

In buona sostanza, ferma la necessità di una iniziativa di parte per dare esecuzione all'ordinanza, e preso atto che il giudice aveva indicato la parte onerata dell'esecuzione, la prospettazione del ricorrente era soltanto quella di curare l'adempimento dei connessi oneri di notifica e di avvisi, assumendo come proprio l'onere di esecuzione di una prova richiesta e ad anche affidata *ex adverso*.

Di fatto, la difesa della controparte ha invece ritenuto di adempiere autonomamente.

Nella sostanza peraltro, avvicinandoci al merito della questione proposta, è agevole rilevare che il prof. A. e la sua difesa, allo scopo di dare esecuzione all'ordinanza istruttoria del giudice del divorzio, avrebbero dovuto comportarsi in modo non dissimile da quanto poi concretamente avvenuto, e dunque trasmettere e comunicare l'ordinanza del Giudice: tra l'altro, un provvedimento argomentato ma essenziale, che ben poco si presta — ove si voglia realmente adempiere a quanto ivi statuito — ad una operazione di ulteriore sintesi. In definitiva, è possibile rilevare, quale ipotesi di fatto da porre a fondamento di successive valutazioni, che il prof. A. — ove avesse voluto realmente ed integralmente provve-

dere all'esecuzione dell'ordinanza — non avrebbe potuto comportarsi molto diversamente dal comportamento poi censurato, ed avrebbe dovuto notificare ai destinatari l'ordinanza in discussione. Poste tali premesse, risulta fondata la prospettazione delle convenute che, nel caso di specie, si verte in materia di giustizia, che il trattamento è stato effettuato inequivocamente per ragioni di giustizia tanto che è stato inserito in dettaglio nel provvedimento istruttorio più volte richiamato, che il trattamento ha riguardato dati direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie, e dunque in conclusione che trovano piena applicazione le norme di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in ordine alla mancata applicazione di alcune specifiche disciplina di tutela. Va anche aggiunto che, ove il Giudice avesse affidato alla cancelleria l'esecuzione dell'ordinanza, la cancelleria non avrebbe potuto, né avrebbe dovuto, adottare comportamenti diversi dalla notifica dell'ordinanza, e che tali modalità istruttorie sono di diffusa ed incontestata applicazione nelle controversie in materia di separazione e divorzio.

In argomento, lo stesso Garante per la Protezione dei dati personali, con parere del 23 giugno 1998, ha confermato che il rilascio di copie di provvedimenti giudiziari integra un'attività per ragioni di giustizia, e con deliberazione del 22 ottobre 1998, ha ulteriormente confermato che la disciplina di tutela in esame non ha in alcun modo innovato la diversa disciplina in materia di notificazione di atti giudiziari, applicata dalle convenute (anche con la cautela della notifica in busta chiusa; i precedenti citati sono allegati al fascicolo delle convenute). In conclusione — anche in considerazione della assoluta carenza di qualsivoglia elemento di prova in merito alla effettiva sussistenza di danni risarcibili conseguenti alla vicenda di cui è causa, il ricorso del Prof. G.A. deve essere integralmente rigettato. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, a norma del comma 12 dell'art. 152 in esame, da liquidarsi nelle forme ordinarie, così come richieste dal difensore nell'allegata parcella.

P.T.M. — Il tribunale, in composizione monocratica, rigetta tutte le domande proposte da G.A. nei confronti di A.B. e F.A. Condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento liquidate in € 6.000,00 di cui € 1.000,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, con l'aggiunta del contributo per spese forfetarie, di IVA e CPA.

CASSAZIONE PENALE

10 MARZO 2009 N. 10535

ESTENSORE: FRANCO

PARTI: ADUC

Telematica • Forum online
• Equiparazione a bacheca pubblica • Applicazione della normativa sulla stampa • Esclusione
• Legittimità del sequestro.

« Gli interventi dei partecipanti al forum (...) non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ».

« Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, (...) non fa sì che il forum stesso, (...) possa essere qualificato come un pro-

dotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovare delle garanzie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa ».

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell'Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20 novembre 2007 in relazione al reato di cui all'art. 403 cod. pen. Il tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello dell'Aduc, revoca il sequestro previa rimozione sul sito internet dell'Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l'ulteriore diffusione.

L'Aduc propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza dell'art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l'art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.

2) inosservanza dell'art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l'offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.

3) erronea applicazione dell'art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c'è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.

4) erronea applicazione dell'art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell'ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l'informazione non ufficiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il primo motivo è inammissibile perché consiste in una censura nuova non dedotta con l'appello, e che non può quindi